

Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 4.8

Fasc. N.18.5/2018

ORDINANZA N. 67 / 2018

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO E DI DIVIETO DI SOSTA DAL PRIMO TRATTO DI VIA CIMITERO FINO AL CIVICO N. 121 DI VIA F. FACCIN.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- alcune alberature lungo il ciglio di strade di competenza comunale necessitano di interventi di manutenzione quali potatura, diradamento della fronda ed eliminazione di parti instabili;
- le fronde degli alberi, invadendo la sede stradale, creano intralcio alla viabilità e possono essere fonte di pericolo per l'utenza della strada;

RAVVISATA pertanto la necessità di effettuare la potatura delle alberature (genere platanus) site lungo il ciglio stradale di via Cimitero, presso l'intersezione con via Fratel Faccin, e lungo la medesima via Fr. Faccin fino al civico n. 121;

INVIATA pertanto comunicazione al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto in data 08/10/2018 prot. n. 0010168/2018, come previsto dal D. Lgs. 214/2005 del 19 agosto 2005, dall'art. 5 del D.M. 29 febbraio 2012 inerente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da ceratocystis fimbriata e dal Decreto del Dirigente SFR n. 24 dell'11 giugno 2012;

PRESO ATTO che l'art. 6 del D.M. 29 febbraio 2012 sopra indicato stabilisce che, decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale;

VISTO che i termini sono trascorsi senza nulla da eccepire da parte del servizio Forestale Regionale;

RILEVATO che il lavoro di potatura summenzionato verrà effettuato dall'operatore MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) giusta determinazione del Responsabile del Settore Tcnico n. 316/2018 del 04/10/2018;

RITENUTO opportuno istituire temporaneamente il senso unico alternato sul primo tratto di via Cimitero e di via F. Faccin (fino al civico n. 121) ed il divieto di sosta nei pressi dell'area di intervento, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle opere suddette, nonché l'incolumità dei cittadini e degli utenti della strada durante i giorni di svolgimento delle lavorazioni in argomento;

ATTESO che non vi sono condizioni ostative alla adozione del presente provvedimento;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2017 del 28/12/2017 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO E DI DIVIETO DI SOSTA DAL PRIMO TRATTO DI VIA CIMITERO FINO AL CIVICO N. 121 DI VIA F. FACCIN in corrispondenza del cantiere della ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI), per consentire la potatura dei platani ivi presenti, dalle ore 7.30 alle ore 18.00 da martedì 20 novembre 2018 a giovedì 22 novembre 2018 e comunque fino all'ultimazione dell'intervento;

DISPONE

Alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) con sede in via Sella, 3 a Monte di Malo (VI) - esecutrice dell'intervento sopra descritto, di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere e di eseguire i lavori rispettando le seguenti indicazioni:

- il senso unico alternato dovrà essere regolato da movieri;
- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonchè la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito (art. 21 del N.C.S.) e relativa alle situazioni di pericolo;
- al termine dei turni di lavoro, nei momenti di riapertura ovvero di ripristino della circolazione la ditta è tenuta al riordino della segnaletica;
- sulla via interessata ovvero sulle strade che la precedono dovranno essere posizionati segnali di preavviso di viabilità modificata e gli eventuali segnali di deviazione del traffico;
- le modifiche al traffico in parola dovranno avere una durata strettamente commisurata all'esecuzione dell'intervento;
- dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi dei frontisti, dei mezzi di sicurezza e di soccorso;
- per pedoni e cicli dovranno essere indicati i percorsi alternativi ovvero dovrà essere disposta l'idonea segnaletica indicante gli spazi sottratti al transito;

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, al Servizio di Soccorso Sanitario, ai Carabinieri Stazione di Thiene.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico

(Documento firmato digitalmente)